

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — ASML Netherlands BV/ Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)

(Causa C-283/05) ⁽¹⁾

(Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione — Art. 34, punto 2 — Decisione contumaciale — Motivo di diniego — Nozione di convenuto contumace che abbia avuto «la possibilità» di impugnare la decisione — Mancata notificazione o comunicazione della decisione)

(2006/C 331/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: ASML Netherlands BV

Convenuto: Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 34, sub 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Riconoscimento di una decisione pronunciata in contumacia — Possibilità per il convenuto contumace di proporre ricorso contro la decisione — Mancata notifica rituale

Dispositivo

L'art. 34, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che un convenuto ha «la possibilità» di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti solo se abbia avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione, mediante notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello Stato di origine.

⁽¹⁾ GU C 229 del 17.9.2005.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-293/05) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Inquinamento e danni — Trattamento delle acque reflue urbane — Provincia di Varese)

(2006/C 331/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante (i): S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, e M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Trattamento insufficientemente spinto delle acque reflue urbane dell'agglomerato di diversi comuni della provincia di Varese situati nel bacino del fiume Olona

Dispositivo

1) Non avendo adottato le misure per assicurare che al 31 dicembre 1998 le acque reflue urbane dell'agglomerato formato da vari comuni della provincia di Varese situati nel bacino del fiume Olona fossero soggette ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente previsto dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 5, nn. 2 e 5, di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 229 del 17.9.2005.